

Direzione Generale

E.O. Ospedali Galliera Genova – Cod. IPA: eoog_ge – Cod. AOO: eoog

Oggetto: Esito dell'avviso pubblico per la formazione di un elenco di professionisti avvocati finalizzato al conferimento di incarichi legali per la difesa in giudizio.-

Dipartimento:	Giuridico-Economico
S.C. proponente:	Affari Generali
Dirigente Responsabile:	Dott.ssa Miranda Grangia
Responsabile del procedimento:	Dott. Alessandro Castelli
Estensore del documento:	Dott. Alessandro Castelli
Telefono:	010.5632061
E-mail:	affari.generali@galliera.it
Modalità di Pubblicazione	Integrale
Uffici interessati	Direzione Amministrativa S.C. Gestione Risorse Umane
La riproduzione su supporto cartaceo del presente documento costituisce copia del documento firmato digitalmente, conservato nei sistemi informativi dell'E.O. Ospedali Galliera di Genova ai sensi della normativa vigente	

IL DIRETTORE GENERALE

RICHIAMATA, preliminarmente, la seguente normativa:

- Legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss.mm.ii., recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;
- Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e ss.mm.ii., avente ad oggetto “*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421*”;
- Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii, avente ad oggetto “*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*”;
- le linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 12 del 24 ottobre 2018, ad oggetto “*Linee guida n. 12 - Affidamento dei servizi legali*”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 907 del 24 ottobre 2018;

PRECISATO che in questo Ente non ricorrono le condizioni previste dagli articoli 3 e 4 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, e ss.mm.ii., recante “*Ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore*”, ovvero dalla Legge 31 dicembre 2012, n. 247, e ss.mm.ii., recante “*Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense*”, in ordine alla sussistenza di personale dipendente adibito a funzioni legali e/o ad ufficio dotato di una sua autonomia nell’ambito della relativa struttura, abilitato a svolgere, nell’interesse dell’ufficio ed in via esclusiva, attività professionale, tanto giudiziaria quanto extragiudiziaria, ovvero adibito in via esclusiva alla trattazione di affari giuridico-legali, posto in *staff* ed in posizione gerarchica non subordinata ad altre strutture amministrative (*ex multis*: Corte dei Conti, II Sez. Giur. Centrale d’Appello, Sent. n. 82/2017; Corte dei Conti, Sez. Piemonte, Delib. n. 13/2016/VSGO, n. 22/2015/REG, n. 5/2015/VSGO; Corte dei Conti, Sez. Lombardia, Delib. n. 825/2010/REG; Corte dei Conti, Sez. Contr. Emilia Romagna, Delib. 11 dicembre 2018, n. 144/2018/PAR);

VISTO l'articolo 17 del D.Lgs. n. 50/2016, e ss.mm.ii. (Nuovo Codice dei Contratti Pubblici), il quale prevede che le disposizioni dello stesso Codice non si applichino, fra l'altro, agli appalti e alle concessioni di servizi concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali, ivi meglio dettagliati, e segnatamente:

“1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'[articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31](#), e successive modificazioni:

1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale;

1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;

2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1.1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'[articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31](#), e successive modificazioni;

3) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai;

4) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali;

5) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri”;



VISTO, altresì, l'articolo 4 del citato D.Lgs. n. 50/2016, e ss.mm.ii., il quale, nel dettare i principi relativi all'affidamento di contratti pubblici esclusi, stabilisce che *“l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica”*;

RICHIAMATO l'art. 25 del Codice deontologico forense, modificato dal Consiglio nazionale forense nella seduta del 23.2.2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 86 del 13 aprile 2018, in vigore dal 12 giugno 2018, il quale prevede che la pattuizione dei compensi, fatti salvi i limiti previsti dal successivo art. 29, comma 4, è libera e che *“è ammessa la pattuizione a tempo, in misura forfettaria, per convenzione avente ad oggetto uno o più affari, in base all'assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione, per singole fasi o prestazioni o per l'intera attività, a percentuale sul valore dell'affare o su quanto si prevede possa giovare al destinatario della prestazione, non soltanto a livello strettamente patrimoniale”*;

RICHIAMATO, inoltre, il D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 37/2018, avente ad oggetto *“Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense”*;

VISTI gli artt. 67 e 68 del C.C.N.L. 19 dicembre 2019 dell'Area Sanità, l'articolo 25 del C.C.N.L. 8 giugno 2000 dell'Area Professionale, Tecnica e Amministrativa e l'articolo 26 del C.C.N.L. del 20 settembre 2001, Integrativo del C.C.N.L. del personale del Comparto Sanità, stipulato il 7 aprile 1999;

VISTE, altresì, la L.R. n. 28/2011, e ss.mm.ii., avente ad oggetto *“Programma assicurativo per rischi da responsabilità civile delle aziende ed enti del servizio sanitario regionale”*, e la D.G.R. n. 102/2014, recante Protocollo regionale gestione sinistri;

RICHIAMATO il provvedimento n. 42 del 27.01.2021, con il quale è stato approvato l'avviso per la formazione di un elenco di professionisti avvocati finalizzato al conferimento di incarichi legali per la difesa in giudizio dell'E.O. Ospedali Galliera e dei dipendenti dello stesso;

RILEVATO che – come emerge dai verbali acquisiti agli atti con prot. gen. n. PG/21783/21 del 27.07.2021 – sono pervenute n. 84 istanze e che tali domande sono state esaminate presso la S.C. Affari Generali;

VISTO altresì il verbale acquisito con prot. gen. n. PG/22331/21 del 03.08.2021 con cui, preso atto delle osservazioni presentate da un istante inizialmente non ammesso all'iscrizione all'elenco degli avvocati fiduciari dell'Ente, si è provveduto a rettificare i predetti verbali, prevedendone l'ammissibilità;

RILEVATO che nei citati verbali, acquisiti agli atti con prot. gen. n. PG/21783/21 del 27.07.2021, si è riscontrata la presenza di un errore materiale, consistente nell'inserimento del nominativo dell'Avv. Giacomo Viotti nel settore *“diritto penale”* anziché nel settore *“diritto civile, tutto ciò non compreso nella responsabilità professionale medica”* per il quale lo stesso ha presentato domanda e, come accertato nel corso dell'istruttoria, è risultato possedere i requisiti;

DATO ATTO che, dall'istruttoria compiuta sulle domande pervenute e sui chiarimenti forniti, di cui ai verbali dianzi citati, sono risultate ammesse integralmente le domande di n. 71 avvocati, ammesse parzialmente le domande di n. 5 avvocati (limitatamente ad alcuni dei settori di attività per i quali era stata chiesta l'iscrizione) ed escluse le domande di n. 8 avvocati, in relazione ai settori indicati nel richiamato provvedimento n. 42/2021;

DATO ATTO che il Dirigente Responsabile della S.C. Affari Generali, proponente il presente Provvedimento, attesta:

- l'avvenuta regolare istruttoria della pratica e la conformità del procedimento alla vigente normativa statale e regolamentare;
- l'assenza, relativamente alla presente procedura, di situazioni di conflitto, anche potenziale, di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165) e al vigente Codice di comportamento dell'Ente, nonché l'inesistenza di comunicazioni in tal senso da parte dei dipendenti che hanno partecipato all'adozione delle decisioni relative alla conclusione del procedimento ;



ACQUISITI i pareri favorevoli, per quanto di competenza, espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario, ai sensi dell'articolo 3, comma 1-*quinquies*, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e ss.mm.ii.;

DISPONE

per i motivi di cui in preambolo ed in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamati:

- (1) di approvare, all'esito della procedura esperita, l'elenco di avvocati a cui attingere per l'affidamento di incarichi per la difesa in giudizio dell'E.O. Ospedali Galliera e dei dipendenti dello stesso, allegato al presente Provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale;
- (2) di disporre la pubblicazione sul sito internet dell'Ente al percorso: www.galliera.it / Home Page / Amministrazione trasparente / Consulenti e collaboratori;
- (3) di dare mandato al Dirigente Responsabile della S.C. Affari Generali, autorizzandolo in tal senso, affinché proceda, anche mediante eventuali specifici Atti Dirigenziali che dovessero rendersi necessari, a dare corso ed attuazione ad eventuali ulteriori adempimenti derivanti da quanto disposto con il presente Provvedimento, nessuno escluso;
- (4) di dare, altresì, mandato alle Strutture interessate dal presente Provvedimento, per competenza, anche ove non espressamente menzionate o delineate, autorizzandole, affinché procedano, secondo i casi, eventualmente anche mediante specifici Atti Dirigenziali, a dare attuazione agli adempimenti ed incombenze derivanti dall'adozione del presente Provvedimento, nessuno escluso;
- (5) di dare atto che nessun onere economico/finanziario aggiuntivo deriva dall'adozione del presente Provvedimento.

Dott. Adriano Lagostena
Direttore generale

Documento firmato digitalmente

(Nel caso di firma da parte del sostituto del Direttore generale, il nominativo indicato deve intendersi sostituito da quello del soggetto che ha provveduto ad apporre la firma digitale)

